

Bruxelles, 1° ottobre 2025
(OR. en)

13430/25

EF 322
ECOFIN 1273
DELECT 141

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	1° ottobre 2025
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	C(2025) 6564 final
Oggetto:	RETTIFICA del regolamento delegato (UE) 2024/895 della Commissione, del 13 dicembre 2023, che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/63 per quanto riguarda il calcolo delle passività ammissibili e il regime transitorio (<i>Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L, 2024/895, 20 marzo 2024</i>)

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2025) 6564 final.

All.: C(2025) 6564 final



Bruxelles, 22.9.2025
C(2025) 6564 final

RETTIFICA

**del regolamento delegato (UE) 2024/895 della Commissione, del 13 dicembre 2023,
che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/63 per quanto riguarda il calcolo
delle passività ammissibili e il regime transitorio**

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L, 2024/895, 20 marzo 2024)

RETTIFICA

del regolamento delegato (UE) 2024/895 della Commissione, del 13 dicembre 2023, che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/63 per quanto riguarda il calcolo delle passività ammissibili e il regime transitorio

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L, 2024/895, 20 marzo 2024)

Alla pagina 4, allegato I,

anziché:

«ALLEGATO I

PROCEDIMENTO DI CALCOLO DEL CONTRIBUTO ANNUALE DELL'ENTE

FASE 1

Calcolo degli indicatori grezzi

Per il calcolo degli indicatori riportati di seguito l'autorità di risoluzione applica le misure seguenti:

Categoria	Indicatore	Misura
Esposizione al rischio	Fondi propri e passività ammissibili detenuti dall'ente in eccesso rispetto al requisito minimo in materia (MREL)	$\left(\frac{\text{fondi propri e passività ammissibili}}{\text{passività totali compresi i fondi propri}} \right) - MREL$ <p>dove, ai fini dell'indicatore:</p> <p>per "fondi propri" s'intende la somma del capitale di classe 1 e del capitale di classe 2, secondo la definizione dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 118), del regolamento (UE) n. 575/2013;</p> <p>per "passività ammissibili" s'intende la somma delle passività di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 71 bis), della direttiva 2014/59/UE;</p> <p>per "passività totali" si intendono le passività totali definite all'articolo 3, punto 11), del presente regolamento; i derivati passivi sono inclusi nelle passività totali fermo restando il riconoscimento completo dei diritti di compensazione della controparte;</p> <p>per "requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili" s'intende il requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili definito all'articolo 45, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE.</p>

		Questo indicatore è calcolato utilizzando il valore più elevato del MREL scegliendo tra il valore del MREL calcolato sulla base di una percentuale dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio dell'entità pertinente a norma dell'articolo 45, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2014/59/UE e il valore del MREL calcolato sulla base di una percentuale della misura dell'esposizione complessiva dell'entità pertinente a norma dell'articolo 45, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2014/59/UE.
Esposizione al rischio	Coefficiente di leva finanziaria	Coefficiente di leva finanziaria definito all'articolo 429 del regolamento (UE) n. 575/2013 e segnalato a norma dell'allegato X del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014.
Esposizione al rischio	Coefficiente di capitale primario di classe 1	Coefficiente di capitale primario di classe 1 definito all'articolo 92 del regolamento (UE) n. 575/2013 e segnalato a norma dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014.
Esposizione al rischio	Esposizione complessiva al rischio/Attività totali	$\left(\frac{\text{esposizione complessiva al rischio}}{\text{attività totali}} \right)$ <p>dove: per "esposizione complessiva al rischio" s'intende l'importo complessivo dell'esposizione al rischio definito all'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013; per "attività totali" si intendono le attività totali definite all'articolo 3, punto 12), del presente regolamento;</p>
Stabilità diversificazione delle fonti di finanziamento	Coefficiente netto di finanziamento stabile	Coefficiente netto di finanziamento stabile segnalato ai sensi dell'articolo 415 del regolamento (UE) n. 575/2013.
Stabilità diversificazione delle fonti di finanziamento	Coefficiente di copertura della liquidità	Coefficiente di copertura della liquidità segnalato ai sensi dell'articolo 415 del regolamento (UE) n. 575/2013 e del regolamento delegato (UE) 2015/61.
Rilevanza dell'ente per la stabilità del sistema finanziario dell'economia	Quota dei prestiti e depositi interbancari nell'UE	$\left(\frac{\text{prestiti interbancari} + \text{depositi interbancari}}{\text{totale dei prestiti e depositi interbancari nell'UE}} \right)$ <p>dove: per "prestiti interbancari" s'intende la somma dei valori contabili dei prestiti e delle anticipazioni a enti creditizi</p>

		<p>e altre imprese finanziarie, determinata ai fini dell'allegato III, modelli 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4, del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014;</p> <p>per "depositi interbancari" s'intende il valore contabile dei depositi di enti creditizi e altre imprese finanziarie, determinato ai fini dell'allegato III, modello 8.1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014;</p> <p>il totale dei prestiti e depositi interbancari nell'UE è la somma dei prestiti e depositi interbancari aggregati detenuti dagli enti in ciascuno Stato membro, calcolata conformemente all'articolo 15.</p>
--	--	---

»,

leggasi:

«ALLEGATO I

PROCEDIMENTO DI CALCOLO DEL CONTRIBUTO ANNUALE DELL'ENTE

FASE 1

Calcolo degli indicatori grezzi

Per il calcolo degli indicatori riportati di seguito l'autorità di risoluzione applica le misure seguenti:

Categoria	Indicatore	Misura
Esposizione al rischio	Fondi propri e passività ammissibili detenuti dall'ente in eccesso rispetto al requisito minimo in materia (MREL)	$\left(\frac{\text{fondi propri e passività ammissibili}}{\text{passività totali compresi i fondi propri}} \right) - \text{MREL}$ <p>dove, ai fini dell'indicatore:</p> <p>per "fondi propri" s'intende la somma del capitale di classe 1 e del capitale di classe 2, secondo la definizione dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 118), del regolamento (UE) n. 575/2013;</p> <p>per "passività ammissibili" s'intende la somma delle passività di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 71 bis), della direttiva 2014/59/UE;</p> <p>per "passività totali" si intendono le passività totali definite all'articolo 3, punto 11), del presente regolamento; i derivati passivi sono inclusi nelle passività totali fermo restando il riconoscimento completo dei diritti di compensazione della controparte;</p> <p>per "requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili" s'intende il requisito minimo di fondi</p>

		propri e passività ammissibili definito all'articolo 45, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE. Questo indicatore è calcolato utilizzando il valore più elevato del MREL scegliendo tra il valore del MREL calcolato sulla base di una percentuale dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio dell'entità pertinente a norma dell'articolo 45, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2014/59/UE e il valore del MREL calcolato sulla base di una percentuale della misura dell'esposizione complessiva dell'entità pertinente a norma dell'articolo 45, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2014/59/UE.
Esposizione al rischio	Coefficiente di leva finanziaria	Coefficiente di leva finanziaria definito all'articolo 429 del regolamento (UE) n. 575/2013 e segnalato a norma dell'allegato X del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014.
Esposizione al rischio	Coefficiente di capitale primario di classe 1	Coefficiente di capitale primario di classe 1 definito all'articolo 92 del regolamento (UE) n. 575/2013 e segnalato a norma dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014.
Esposizione al rischio	Esposizione complessiva al rischio/Attività totali	$\left(\frac{\text{esposizione complessiva al rischio}}{\text{attività totali}} \right)$ <p>dove: per "esposizione complessiva al rischio" s'intende l'importo complessivo dell'esposizione al rischio definito all'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013; per "attività totali" si intendono le attività totali definite all'articolo 3, punto 12), del presente regolamento;</p>
Stabilità e diversificazione delle fonti di finanziamento	Coefficiente netto di finanziamento stabile	Coefficiente netto di finanziamento stabile segnalato ai sensi dell'articolo 415 del regolamento (UE) n. 575/2013.
Stabilità e diversificazione delle fonti di finanziamento	Coefficiente di copertura della liquidità	Coefficiente di copertura della liquidità segnalato ai sensi dell'articolo 415 del regolamento (UE) n. 575/2013 e del regolamento delegato (UE) 2015/61.
Rilevanza dell'ente per la stabilità del sistema	Quota dei prestiti e depositi interbancari	$\left(\frac{\text{prestiti interbancari} + \text{depositi interbancari}}{\text{totale dei prestiti e depositi interbancari nell'UE}} \right)$

finanziario dell'economia	o nell'UE	dove: per "prestiti interbancari" s'intende la somma dei valori contabili dei prestiti e delle anticipazioni a enti creditizi e altre imprese finanziarie, determinata ai fini dell'allegato III, modelli 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4, del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014; per "depositi interbancari" s'intende il valore contabile dei depositi di enti creditizi e altre imprese finanziarie, determinato ai fini dell'allegato III, modello 8.1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014; il totale dei prestiti e depositi interbancari nell'UE è la somma dei prestiti e depositi interbancari aggregati detenuti dagli enti in ciascuno Stato membro, calcolata conformemente all'articolo 15.
---------------------------	-----------	---

FASE 2

Discretizzazione degli indicatori

1. Nella notazione che segue, n indica gli enti, i indica gli indicatori all'interno delle categorie e j indica le categorie.
2. Per ciascun indicatore grezzo risultante dalla fase 1, x_{ij} , ad eccezione dell'indicatore "entità del sostegno finanziario pubblico straordinario ottenuto in passato", l'autorità di risoluzione calcola il numero di intervalli (*bin*), k_{ij} approssimandolo al numero intero più vicino a:

$$1 + \log_2(N) + \log_2 \left(1 + \frac{|g_{ij}|}{\sigma_g} \right)$$

dove:

N è il numero degli enti che contribuiscono al meccanismo di finanziamento della risoluzione, per i quali viene calcolato l'indicatore;

$$g_{ij} = \frac{\frac{1}{N} \sum_{n=1}^N (x_{ij,n} - \bar{x})^3}{\left[\frac{1}{N-1} \sum_{n=1}^N (x_{ij,n} - \bar{x})^2 \right]^{3/2}};$$

$$\bar{x} = \frac{\sum_{n=1}^N x_{ij,n}}{N};$$

$$\sigma_g = \sqrt{\frac{6(N-2)}{(N+1)(N+3)}}$$

3. Per ogni indicatore, ad eccezione dell'indicatore "entità del sostegno finanziario pubblico straordinario ottenuto in passato", l'autorità di risoluzione assegna lo stesso numero di enti ad ogni intervallo, iniziando con l'assegnare al primo intervallo gli enti il cui indicatore grezzo presenta i valori più bassi. Se il numero di enti non può essere ripartito esattamente per il numero di intervalli, a ogni primo intervallo r , a partire dall'intervallo contenente gli enti il cui indicatore grezzo presenta i valori più bassi, è assegnato un ulteriore ente, dove r è il resto della ripartizione del numero di enti, N , per il numero di intervalli, k_{ij} .

4. Per ciascun indicatore, ad eccezione dell'indicatore "entità del sostegno finanziario pubblico straordinario ottenuto in passato", l'autorità di risoluzione assegna a tutti gli enti inseriti in un dato intervallo il valore dell'ordine dell'intervallo, contando da sinistra a destra; il valore dell'indicatore discretizzato è quindi espresso come $I_{ij,n} = 1, \dots, k_{ij}$.

5. Questa fase si applica agli indicatori elencati all'articolo 6, paragrafo 5, lettere a) e b), solo se l'autorità di risoluzione li determina come variabili continue.

FASE 3

Riscalatura degli indicatori

L'autorità di risoluzione riscalda ciascun indicatore risultante dalla fase 2, I_{ij} , su una scala da 1 a 1 000 applicando la formula seguente:

$$RI_{ij,n} = (1\ 000 - 1) * \frac{I_{ij,n} - \min_n I_{ij,n}}{\max_n I_{ij,n} - \min_n I_{ij,n}} + 1$$

dove gli argomenti delle funzioni minime e massime sono pari ai valori di tutti gli enti che contribuiscono al meccanismo di finanziamento della risoluzione per i quali l'indicatore è calcolato.

FASE 4

Inclusione del segno attribuito

1. L'autorità di risoluzione applica agli indicatori i segni seguenti:

Categoria	Indicatore	Segno
Esposizione al rischio	Fondi propri e passività ammissibili detenuti dall'ente in eccesso rispetto al requisito minimo in materia	-
Esposizione al rischio	Coefficiente di leva finanziaria	-
Esposizione al rischio	Coefficiente di capitale primario di classe 1	-
Esposizione al rischio	Esposizione complessiva al rischio/Attività totali	+
Stabilità e diversificazione delle fonti di finanziamento	Coefficiente netto di finanziamento stabile	-

Stabilità e diversificazione delle fonti di finanziamento	Coefficiente di copertura della liquidità	–
Rilevanza dell'ente per la stabilità del sistema finanziario o dell'economia	Quota dei prestiti e depositi interbancari nell'UE	+
Altri indicatori di rischio stabiliti dall'autorità di risoluzione	Appartenenza a un sistema di tutela istituzionale	–
Altri indicatori di rischio stabiliti dall'autorità di risoluzione	Entità del sostegno finanziario pubblico straordinario ottenuto in passato	+

Per gli indicatori con segno positivo, più i valori sono alti, maggiore è la rischiosità dell'ente. Per gli indicatori con segno negativo, più i valori sono alti, minore è la rischiosità dell'ente.

L'autorità di risoluzione determina gli indicatori relativi ad attività di negoziazione, esposizioni fuori bilancio, derivati, complessità e possibilità di risoluzione e ne specifica conformemente il segno.

2. Per includere i segni attribuiti l'autorità di risoluzione applica a ciascun indicatore riscaldato risultante dalla fase 3, $RI_{ij,n}$ la trasformazione seguente:

$TRI_{ij,n} =$	$RI_{ij,n}$	se il segno = «–»
	$1\ 001 - RI_{ij,n}$	se il segno = «+»

FASE 5

Calcolo dell'indicatore composito

1. L'autorità di risoluzione aggrega gli indicatori i all'interno di ciascuna categoria j mediante una media aritmetica ponderata applicando la formula seguente:

$$PI_{j,n} = \sum_{ij=1}^{N_j} w_{ij} * TRI_{ij,n} = w_{1j} * TRI_{1j,n} + \dots + w_{N_j} * TRI_{N_j,n}$$

dove:

w_{ij} è la ponderazione dell'indicatore i nella categoria j prevista all'articolo 7;

N_j è il numero degli indicatori nella categoria j .

2. Per calcolare l'indicatore composito l'autorità di risoluzione aggrega le categorie j mediante una media geometrica ponderata applicando la formula seguente:

$$CI_n = \prod_j PI_{j,n}^{W_j} = PI_{1,n}^{W_1} * \dots * PI_{J,n}^{W_J}$$

dove:

W_j è la ponderazione della categoria j prevista all'articolo 7;

J è il numero di categorie.

3. Affinché l'indicatore composito finale sia espresso in modo che i valori più alti corrispondano agli enti con profilo di rischio più elevato, l'autorità di risoluzione applica la trasformazione seguente:

$$FCI_n = 1\,000 - CI_n$$

FASE 6

Calcolo dei contributi annuali

1. L'autorità di risoluzione riscalda l'indicatore composito finale risultante dalla fase 5, FCI_n , sull'intervallo di cui all'articolo 9 applicando la formula seguente:

$$\tilde{R}_n = (1,5 - 0,8) * \frac{FCI_n - \min_n FCI_n}{\max_n FCI_n - \min_n FCI_n} + 0,8$$

dove gli argomenti delle funzioni minime e massime sono pari ai valori di tutti gli enti che contribuiscono al meccanismo di finanziamento della risoluzione per i quali l'indicatore composito finale è calcolato.

2. L'autorità di risoluzione computa il contributo annuale di ogni ente n , tranne che per gli enti soggetti all'articolo 10 e tranne per la quota forfettaria dei contributi degli enti a cui gli Stati membri applicano l'articolo 20, paragrafo 5, come:

$$c_n = Target * \frac{\frac{B_n}{\sum_{p=1}^N B_p} \cdot \tilde{R}_n}{\sum_{p=1}^N \left(\frac{B_p}{\sum_{q=1}^N B_q} \cdot \tilde{R}_p \right)}$$

dove:

p, q indicano gli enti;

Target è il livello-obiettivo annuale determinato dall'autorità di risoluzione conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, meno la somma dei contributi calcolati conformemente all'articolo 10 e meno la somma di importi forfettari che possono essere pagati ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 5;

B_n è l'importo delle passività (esclusi i fondi propri) meno i depositi protetti dell'ente n , corretti conformemente all'articolo 5 e fatta salva l'applicazione dell'articolo 20, paragrafo 5.»